




Il commercialista telematico

ALIQUOTA IVA APPLICABILE NEI CONCERTI MUSICALI

a cura Federico Gavioli

Con la risoluzione n. 257/E del 20 giugno 2008 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti in merito all'applicazione dell'aliquota IVA nei concerti vocali e strumentali. Tale intervento di prassi ministeriale ci è utile per fare un'analisi relativa ai problemi dell'Iva negli spettacoli a quasi dieci anni dall'introduzione della riforma fiscale sugli spettacoli.

Sono definiti concerti vocali e strumentali le manifestazioni musicali in cui i cantanti o i musicisti, singolarmente o in gruppo, eseguono una serie di brani musicali, secondo un programma prestabilito, in un luogo appositamente individuato e strutturalmente idoneo a consentire l'ascolto della musica da parte degli spettatori, come per esempio:

-  nei teatri;
-  nelle sale concerto;
-  negli impianti sportivi.

Le prestazioni musicali che non possono qualificarsi come concerti vocali e strumentali devono invece essere ricomprese nella disciplina generale delle "esecuzioni musicali di qualsiasi genere" di cui al punto n. 1 della tariffa allegata al Dpr 640/1972, ovvero n. 3) della tabella C allegata al Dpr 633/1972); in questo caso l'Iva si applica con l'aliquota ordinaria del 20% sia con riferimento ai corrispettivi dovuti dal pubblico, sia ai compensi percepiti da cantanti e musicisti.

Il commercialista telematico

Alla base dell'intervento di prassi ministeriale vi è una istanza di interpello di una signora che in qualità di Presidente di una associazione chiedeva chiarimenti in merito alle distinzioni tra esecuzioni musicali assoggettate ad Iva con aliquota ordinaria e concerti vocali e strumentali alle quali si applica l'Iva ridotta al 10%.

L'istante si chiedeva, in particolare, se la riconducibilità delle prestazioni di musica dal vivo fra le "esecuzioni musicali" o fra i "concerti vocali e strumentali" dipendesse dal luogo di svolgimento delle manifestazioni (stadi, sale da ballo, locali d'intrattenimento, feste di piazza eccetera) e dalle modalità di svolgimento delle stesse (ad esempio, prestazioni per un pubblico di solo ascolto, prestazioni per pubblico di solo ballo, prestazioni per un pubblico di ballo e ascolto).

Alcuni chiarimenti sulla riforma del 1999

Occorre preliminarmente osservare che il legislatore nel 1999 ha profondamente riformato il regime fiscale degli spettacoli; il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge 3 agosto 1998, n. 288, abolendo l'imposta sugli spettacoli e istituendo l'imposta sugli intrattenimenti limitatamente ad alcune attività (cd. I.S.I.).

La predetta riforma ha distinto, in sostanza, le attività di intrattenimento, assoggettandole alla relativa imposta nonché al regime IVA recato dall'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, dalle attività di spettacolo, che sono state assoggettate all'IVA secondo le disposizioni di cui all'articolo 74-quater del medesimo DPR n. 633.

Le attività, di intrattenimento e quelle di spettacolo sono elencate, rispettivamente, nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e nella tabella C, allegata al DPR n. 633 del 1972.

Il commercialista telematico

In particolare, il punto n. 1 della tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972, comprende fra le attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti nonché al regime speciale IVA recato dall'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 *"le esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio"*.

Il n. 3) della tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972, come modificato dall'articolo 1, comma 79, lettera b), n. 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, qualifica come attività spettacolistiche assoggettate ad IVA in base alle disposizioni recate dall'articolo 74-quater del DPR n. 633 del 1972 *"le esecuzioni musicali di qualsiasi genere, esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari"*.

A decorrere dal 1 gennaio 2000 le attività di spettacolo sono soggette ad IVA con due distinte modalità:

- ⇒ per le attività di intrattenimento (ex art. 74, comma 6, Tariffa allegata al DPR 640/1972) è dovuta l'imposta sugli intrattenimenti con uno speciale regime iva forfetario (salvo opzione per il regime ordinario);
- ⇒ per le altre attività dello spettacolo (art.74-quater elencate nella Tariffa allegata al DPR 640/1972) l'IVA è dovuta nei modi ordinari . Per i contribuenti minori e per gli spettacoli viaggianti e tuttavia previsto un regime semplificato forfetario

Il commercialista telematico

Il regime tributario applicabile alle "esecuzioni musicali di qualsiasi genere" è il seguente:

- quando l'esecuzione musicale è pari o superiore al cinquanta per cento della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l'attività è classificata come "spettacolo" ed è assoggettata al solo regime ordinario IVA ai sensi dell'articolo 74-quater del DPR n. 633 del 1972, anche se effettuata in discoteche e sale da ballo;
- quando l'esecuzione musicale è effettuata con l'utilizzazione di musica prevalentemente pre-registrata, la stessa è assoggettata all'imposta sugli intrattenimenti nonchè ad IVA secondo le disposizioni dell'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.

- ⇒ **Intrattenimento**: comprende attività che presentano come prevalente l'aspetto ludico e di puro divertimento e implica la partecipazione attiva all'evento;
- ⇒ **Spettacolo**: è caratterizzato dalla partecipazione prevalentemente passiva dello spettatore all'evento rappresentato, che assume anche una connotazione culturale

Secondo l'amministrazione finanziaria, quindi, per i concerti vocali e strumentali si devono applicare i seguenti trattamenti fiscali:

- ✓ ai corrispettivi dovuti dagli spettatori si applica l'aliquota Iva del 10 per cento;
- ✓ ai contratti di scrittura stipulati dal singolo artista o dal gruppo vocale o strumentale si applica la stessa aliquota Iva del 10 per cento.

In definitiva, per individuare concretamente il trattamento fiscale applicabile alle esecuzioni musicali, è necessario verificare se le stesse possano o meno configurarsi come concerti vocali e strumentali.

Il commercialista telematico

Definizione di concerti vocali o strumentali :

Sono concerti vocali o strumentali quelle manifestazioni musicali in cui i cantanti o i musicisti, singolarmente ovvero in gruppo, eseguono una serie di brani musicali, secondo un programma prestabilito, in un luogo appositamente individuato e strutturalmente idoneo a consentire l'ascolto della musica da parte degli spettatori (ad es. teatri, sale concerto, impianti sportivi, etc.). Nella manifestazione concertistica vocale e strumentale, in sostanza, l'esecuzione musicale in pubblico e' un'attività spettacolistica finalizzata esclusivamente all'ascolto della musica.

Per converso sono prestazioni musicali tutte quelle riconducibili al punto n. 1 della tariffa allegata al DPR 640 del 1972 ovvero n. 3 della tabella C allegata al DPR 633/1972 per le quali, sia relativamente ai corrispettivi dovuti dai partecipanti alle manifestazioni, sia ai compensi percepiti da cantanti e musicisti, si applica l'Iva con l'aliquota ordinaria del 20 per cento.

Federico Gavioli

18 Luglio 2008